



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Risarcimento
del danno -
incidente
sciistico

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 20180/2007

- Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Presidente -
- Dott. ALFONSO AMATUCCI - Rel. Consigliere -
- Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -
- Dott. PAOLO D'AMICO - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere -

Cron. 9456
Rep. 1638

Ud. 12/03/2013

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 20180-2007 proposto da:

elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA _____, presso lo studio dell'avvocato
che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;

- *ricorrente* -

contro

S.P.A., in persona del
procuratore dott. _____ elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA _____ presso lo
studio dell'avvocato _____ che la rappresenta

2013

560

e difende unitamente all'avvocato
giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonchè contro

;

- intimato -

avverso la sentenza n. 74/2007 della CORTE D'APPELLO
DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata
il 06/04/2007 R.G.N. 100/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/03/2013 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;

udito l'Avvocato ;

udito l'Avvocato per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l'accoglimento del 4° motivo, assorbiti gli altri.

fu respinta con sentenza n. 55/2006 del Tribunale di Bolzano-sezione distaccata di Merano.

2.- Per quanto in questa sede ancora interessa, l'appello del è stato rigettato dalla Corte d'appello di Trento-sezione distaccata di Bolzano con sentenza n. 74/2007.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il soccombente affidandosi a quattro motivi, cui resiste con controricorso la s.p.a.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Sono proposti quattro motivi di ricorso. La sentenza è censurata:

a) col primo motivo, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d'appello, a fronte di due consulenze connotate da conclusioni di segno opposto in ordine alla dinamica dell'incidente, privilegiato le conclusioni della seconda consulenza senza dal conto delle relative ragioni e di quelle per le quali aveva disatteso l'istanza volta all'espletamento di una terza consulenza collegiale;

b) col secondo - illustrato alle pagine da 10 a 31 del ricorso e recante la raffigurazione di sei schizzi planimetrici - per ogni possibile tipo di vizio della motivazione (al contempo indicata come omessa, illogica, carente e contraddittoria) e per "travisamento di prova" circa la ritenuta inattendibilità e contraddittorietà delle conclusioni del primo consulente e, per converso, l'omesso rilievo degli errori e delle lacune in cui era incorso il secondo su velocità e traiettorie degli sciatori;

c) col terzo motivo, per violazione dell'art. 19 della legge n. 623 del 2003 in relazione all'art. 2054 c.c. (presunzione di concorso di colpa in caso di scontro tra sciatori) e per omessa motivazione;

d) col quarto, infine, per vizio della motivazione in ordine alla marcata valenza indiziaria del riconoscimento di responsabilità, implicito nella richiesta dell'Osimati di applicazione della pena su richiesta per il reato di lesioni colpose.

2.- Il primo ed il secondo motivo risultano assorbiti dall'accoglimento del quarto, di cui si dirà fra breve.

3.- Il terzo motivo è inammissibile per assoluto difetto del quesito di diritto in ordine alla denunciata violazione di legge (peraltro successiva al fatto) e del momento di sintesi in ordine al denunciato vizio di motivazione, richiesti dall'art. 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis*.

4.- Il quarto motivo è fondato.

Sul punto la Corte d'appello ha osservato quanto segue:

"Ritiene la Corte che una sentenza penale emessa a norma dell'art. 444 c.p.p. non abbia valore di piena prova della responsabilità dell'imputato ma semplice valore indiziario (in buona sostanza, l'imputato manifesta una semplice rinuncia a contestare la propria responsabilità, cfr. Cass. Civ. Sez L, del 16.04.2003 n. 6047) cosicché, nel successivo procedimento civile, l'attore deve comunque fornire la prova della responsabilità del convenuto, sebbene si tratti di un imputato che ha patteggiato la pena (cfr. Cass. Civ., Sez. III,

06.05.2003 n. 6863). Nel caso di specie tale prova non è stata fornita".

Va in contrario rilevato che, in epoca successiva alla data della deliberazione della sentenza impugnata (21.3.2006) ma anteriore a quella della pubblicazione (6.4.2007), le Sezioni Unite (con sentenza 31.7.2006, n. 17289) hanno invece enunciato il principio secondo il quale "la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Pertanto la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova". S'è così dato seguito all'indirizzo che era stato espresso, tra le altre, da Cass. nn. 9358/2005, 19251/2005, 20765/2005, 2213/2006 e che, dopo la menzionata statuizione delle Sezioni Unite, è stato seguito dalla giurisprudenza successiva (cfr., ex coeteris, Cass. nn. 23906/2007 e 26263/2011).

Ne consegue l'indubbia carenza di motivazione della sentenza impugnata laddove la Corte d'appello, avendo ritenuto che l'attore dovesse offrire la prova della responsabilità del convenuto, non ha spiegato le ragioni per le quali l'

aveva invece ammesso, in sede penale, una responsabilità in ipotesi insussistente.

5.- La sentenza va dunque cassata per una rivalutazione del fatto, con rinvio alla stessa Corte d'appello in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

E' il caso di chiarire che, ove la Corte di merito ravvisasse la sussistenza di apporto causale colposo da parte dello stesso danneggiato, non sarebbe comunque inibita l'applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.


P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE


accoglie il quarto motivo, dichiara assorbiti il primo ed il secondo ed inammissibile il terzo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione.

Roma, 12 marzo 2013

L'Estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 18 APR 2013



Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA